

COMUNE DI USINI**PROVINCIA DI SASSARI****ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

29 giugno 2021	OGGETTO: Approvazione del Piano Finanziario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani per l'anno 2021.
----------------	---

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di giugno, il revisore unico del comune di Usini esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente l'approvazione di quanto all'oggetto;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e la disciplina di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali;

Considerato che il comune di Usini ha delegato, con precedenti deliberazioni consiliari n° 51 del 28.11.2012 e 46 del 29.12.2020, l'Unione dei Comuni del Coros per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei RR.SS.UU.;

Considerato che l'articolo 107 del DL 18/2020, al comma 5, consentiva ai comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020;

Considerato che la medesima disposizione di cui sopra consentiva ai comuni di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, e di ripartire l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni, a decorrere dal 2021;

Considerato che il comune avvalendosi della facoltà di cui sopra ha approvato le tariffe TARI per l'anno 2020 nella stessa misura prevista per l'anno 2019 avvalendosi della facoltà concessa dal predetto comma 5 dell'articolo 107 di approvare il PEF anno 2020 entro il 31/12/2020;

Considerato che si rende necessario procedere alla definizione del numero di annualità in cui ripartire il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per il 2019 e che l'Ente ha deciso di provvedere al conguaglio in un'unica rata;

Tenuto conto che l'Unione dei Comuni del Coros ha inviato il PEF relativo ai comuni che hanno trasferito la funzione all'Unione, con allegato riparto dei costi per ciascun comune, relazione tecnica e dichiarazione di veridicità del gestore ;

Visto lo schema validato di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un costo complessivo di € 475.912,28;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della TARI;

Considerato che si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

VISTO l'art.30 del decreto legge 22 marzo 2021 ,n.41, che testualmente recita:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e all'articolo 53, comma16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»

Richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di Approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti Urbani per l'anno 2021;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

OSSERVATO

che le previsioni contenute sono congrue, coerenti ed attendibili:

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Gerolamo Meloni

